

**Tribunale Ordinario di Ferrara****Sezione Civile****N. R.G. 2431/2024**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Martinelli	Presidente
dott.ssa Costanza Perri	Componente
dott.ssa Marianna Cocca	Relatore ed estensore

all'esito dell'udienza del 10/07/2025

sull'opposizione allo stato passivo, promossa ex art. 206 C.C.I.I. da:

Parte_1 C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso dall'Avv. PAGNI ILARIA, e dall'Avv. GUIZZI GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso gli stessi
contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona dei Curatori dr.ssa *Controparte_2* e dr. *Controparte_3* rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA AUDINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ha emesso il seguente

DECRETO

1. Breve sintesi della vicenda	1
2. La domanda di ammissione al passivo del creditore dott. <i>Parte_1</i>	3
3. I compensi per l'assistenza ai fini dell'accesso alla procedura di concordato.	5
3.1. Il presupposto fattuale dell'inadempimento e l'interpretazione della pronuncia della Corte d'Appello di Bologna	5
3.2. Inquadramento generale dell'eccezione di inadempimento.....	7
3.3. L'oggetto dell'incarico conferito al dott. <i>Pt_1</i>	11
3.4. La gestione della continuità indiretta.	14
3.5. Le ulteriori carenze strutturali del piano.....	20
3.6. La rappresentazione della situazione patrimoniale	27
4. Consulenza nel giudizio di reclamo	32
5. Il credito riferito alla prestazione che si assume svolta individualmente	33
6. Conclusioni e spese di lite.....	34

1. Breve sintesi della vicenda

Al fine di inquadrare la pretesa creditoria del ricorrente appare opportuno inquadrare brevemente la vicenda connessa alla crisi della *Controparte_1* culminata nell'apertura della liquidazione giudiziale del cui stato passivo si discute.

La società debitrice, operante nell'ambito della lavorazione e commercio degli acciai speciali, ha avviato un'attività volta all'elaborazione di una proposta concordataria all'inizio del 2023.

Lo stabilimento in Ferrara, via Trasvolatori Atlantici era in godimento alla *Controparte_1* in base ad un contratto di locazione e promessa in vendita (*rent to buy*), stipulato in data 20/12/2017 con la proprietaria S.I.A. – *Società Immobiliare Alberazza s.r.l.*, destinato a venire a scadenza con l'integrale pagamento delle rate nel mese di giugno 2026 (cfr. pag. 9 della proposta al doc. 4 fasc. dott. *Pt_1* . Prima di presentare la domanda di concordato, la *Controparte_1* aveva stipulato, in data 5/01/2023, con la società *CP_4* un contratto di affitto di ramo d'azienda, con proposta irrevocabile di acquisto condizionata all'omologa per 2.800.000,00 euro, e cessione scorte di magazzino, nel quadro di un separato contratto estimatorio (docc. 6-7 fasc. dott. *Pt_1* . Pressoché contestualmente, in data 9/01/2023, la S.I.A. – *Società Immobiliare Alberazza s.r.l.* ha concesso in locazione alla medesima *CP_4* l'immobile di via Trasvolatori Atlantici per la durata di sei anni, ossia fino al giorno 8/01/2029 (doc. 9 fasc. dott. *Pt_1* .

Nella propria domanda di ammissione al passivo il dott. *Pt_1* colloca la propria attività di consulenza nei rapporti con *CP_4* proprio tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

In data 12/01/2023, la *Controparte_1* con il patrocinio dell'Avv. Nicola Soldati, ha proposto ricorso ex art. 44 C.C.I.I., a seguito del quale, aperto il R.G.P.U. 2/2023, il Tribunale di Ferrara ha assegnato un termine di sessanta giorni, per il deposito della proposta, termine poi prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Quella domanda fu poi rinunciata e quel giudizio dichiarato estinto; in data 12/06/2023, la [...] *CP_1* ha presentato un nuovo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ex artt. 40 e 84 C.C.I.I., iscritto al n. R.G.P.U. 47/2023.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale sui contenuti della domanda, all'esito dell'udienza del giorno 18/7/2023, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) C.C.I.I.

Inoltre, con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 26/07/2023, il Tribunale di Ferrara, essendo intervenuto il ricorso del Pubblico Ministero, ha aperto la liquidazione giudiziale della [...] *Controparte_5* due provvedimenti sono stati reclamati dalla *Controparte_1* - assistita dagli

davanti alla Corte d'Appello di Bologna.

Con sentenza n. 423/2024 pubblicata il 27/02/2024, la Corte d'Appello, in accoglimento dei reclami, ha revocato il decreto in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di inammissibilità della

proposta di concordato depositata da *Controparte_1* in data 28/6/2023 e la sentenza in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di *CP_1* [...] rimettendo le parti davanti al suddetto tribunale per gli adempimenti di sua competenza.

Avverso tale provvedimento pende ricorso per Cassazione (doc. 18 fasc. Curatela).

Conseguentemente alla pronuncia della Corte d'Appello, con provvedimento del 29/2/2024, il Tribunale di Ferrara ha aperto nuovamente il concordato preventivo della *Controparte_1* nell'ambito sempre del procedimento R.G.P.U. 47/2023.

Il dott. *Pt_1* nella propria domanda di ammissione dà atto di aver rinunciato a tutti gli incarichi nei confronti della *Controparte_1* in data 12/04/2024. Quattro giorni dopo, in data 16/04/2024, i commissari giudiziali nominati, dottori *Controparte_2* e *Controparte_3* hanno depositato la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, C.C.I.I., chiedendo la revoca del concordato (doc. 1 fasc. fasc. Curatela); in data 26/04/2024, il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

È stata quindi fissata l'udienza del 14/05/2024 per la discussione sia in ordine all'istanza di revoca del concordato preventivo sia in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale, con concessione di termini per il deposito di memorie.

Con provvedimento in data 28/05/2024, il Tribunale di Ferrara ha revocato il provvedimento di apertura del concordato preventivo della *Controparte_1* emesso in data 29/02/2024 (doc. 2 fasc. Curatela) e con sentenza n. 26 del 5/6/2024 ha aperto la liquidazione giudiziale, che ha assunto il n. R.G.L.G. 11/2024 e del cui stato passivo si discute nel presente giudizio.

2. La domanda di ammissione al passivo del creditore dott. *Parte_1*

Il dott. *Parte_1* ha proposto, in data 8/09/2024, domanda di ammissione al passivo della *Liquidazione Giudiziale della Controparte_1* per un credito totale di euro 295.572,33 (euro 233.066,00, di cui euro 230.158,00 per onorari ed euro 2.908,00 per spese,, con il privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., oltre IVA e CAP), derivante dallo svolgimento di una serie di attività in favore della *Controparte_1* a partire dal 27/02/2023 e fino all'apertura della liquidazione giudiziale.

La domanda ex art. 201 C.C.I.I. proposta dal dott. *Pt_1* ha ad oggetto crediti professionali e, in particolare, la somma di:

1. euro 220.000,00 (pari a un terzo del totale), per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, per attività svolta insieme alla rag. *Persona_1* e al dott. *Per_2* e consistita: i) nella presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo per la regolazione della

situazione di crisi della società **CP_1** ii) nella predisposizione del piano ex art. 87 CCII contenente una proposta di transazione rivolta all'Amministrazione finanziaria; iii) nella consulenza alla società nel giudizio di reclamo avverso il decreto di inammissibilità del professionale del 30 dicembre 2020.

2. euro 10.158,00 per attività di consulenza ed assistenza nell'attività amministrativa e contabile aziendale in esecuzione della lettera di incarico professionale del 30/12/2020, per la parte di attività svolta nel periodo dal 01 gennaio 2024 al 12 aprile 2024 (data di remissione di tutti gli incarichi professionali assunti nei confronti della **Controparte_1**).

All'esito delle osservazioni, sentiti i curatori, il giudice delegato ha ammesso in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. *"il credito relativo alla assistenza alla predisposizione di domanda ex art. 44 CCI, nella misura minima del compenso e stante la proporzionalità indicata dalla stessa parte richiedente, ovvero per euro 72.600,00"* (cfr. punto 1.i).

Con riguardo al punto 1.ii), ossia l'assistenza e consulenza in ordine al deposito di un piano redatto ex art. 87 C.C.I.I. con proposta transattiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per tutti gli accertamenti dedotti in giudizio, la curatela ha eccepito la mancata specificazione del compenso nonché *"l'inadempimento del professionista, ex art. 1460 c.c., essendo incorso in errori professionali in relazione alla predisposizione di proposta e piano senza il rispetto delle disposizioni del CCII (v. Cass. 20/6/2024, n. 17002), con conseguente revoca dell'ammissione alla procedura (si richiama al riguardo il decreto 28/05/2024 del Tribunale di Ferrara, che ha revocato l'apertura della procedura di concordato anche per ragioni riconducibili ad errori professionali degli estensori della proposta e del piano"*.

Sul punto, il giudice delegato ha ritenuto fondata eccezione di inadempimento svolta dalla curatela, respingendo la domanda di ammissione.

Anche la domanda relativa al credito sub 1.iii) è stata rigettata, essendo state integralmente accolte le eccezioni della curatela, che sul punto aveva evidenziato la mancanza di prova del conferimento dell'incarico da parte della società e dell'attività espletata nonché l'inopponibilità alla massa dei creditori, per mancanza di data certa, del documento allegato B01-02, ossia una pec del 28/04/2024 indirizzata ai professionisti **Pt_2** **Per_1** e **Pt_1** dal legale rappresentante della **Controparte_1** contenente una ricognizione delle attività svolte da questi professionisti, ricognizione comunque priva dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 94 C.C.I.I.

Anche con riguardo al punto sub 2, il credito non è stato riconosciuto vale a dire l'attività svolta individualmente dal dott. **Pt_1** con riferimento alla consulenza e assistenza nell'attività

amministrativa e contabile aziendale, nel periodo dal 1° gennaio al 12 aprile 2024, in esecuzione della lettera di incarico professionale del 30 dicembre 2020, il credito non è stato riconosciuto, dovendosi ritenere accolta l'eccezione dei curatori, non essendo specificata l'attività svolta in concreto per la consulenza in materia fiscale, tributaria e societaria.

3. I compensi per l'assistenza ai fini dell'accesso alla procedura di concordato.

3.1. Il presupposto fattuale dell'inadempimento e l'interpretazione della pronuncia della Corte d'Appello di Bologna

In relazione all'attività di assistenza e rappresentanza finalizzata all'accesso della Società alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, la Curatela ha proposto l'esclusione di tale credito e il giudice delegato, nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, ha deciso in conformità.

Ritenuto superato a seguito delle osservazioni il profilo della specifica indicazione del compenso, la domanda è stata rigettata avendo il giudice delegato ritenuto fondata l'eccezione d'inadempimento spiegata dalla curatela e fondata sul presupposto che l'attività svolta dal ricorrente unitamente ad altri professionisti ha portato alla redazione di una proposta e di un piano sprovvisti dei presupposti per essere sottoposti al voto dei creditori. In buona sostanza, non essendo la revoca del concordato giustificata da motivi sopravvenuti, ma da circostanze esistenti sin dall'inizio, ai professionisti, tra cui il **dott. Pt_1** che hanno assistito la **Controparte_1** nella redazione della domanda di accesso alla procedura e nelle fasi successive all'apertura, si imputa di avere omesso, nello svolgimento della prestazione, un esame delle questioni ponderato e caratterizzato dalla necessaria diligenza professionale.

Va anzitutto rilevato come, nella prospettazione della Curatela, la prova di tale inadempimento sarebbe innanzitutto evincibile dal provvedimento del Tribunale di Ferrara del 28/05/2024, mediante il quale è stata revocata l'ammissione di **Controparte_1** al concordato preventivo: la revoca è stata infatti disposta poiché, successivamente all'apertura della procedura, è emersa la mancanza originaria delle condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli artt. 84 - 88 C.C.I.I. Dunque, proprio da quel provvedimento, non impugnato, si trarrebbe la prova che, nonostante l'apertura del concordato e la dichiarazione di ammissibilità a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Bologna in data 27/2/2024, la proposta ed il piano concordatari erano gravemente carenti *ab origine*.

Alla luce delle specifiche doglianze del dott. **Pt_1** occorrono alcune puntualizzazioni.

Nelle note conclusive, viene infatti evidenziato come sarebbe erroneo ritenere che la prova dell'inadempimento *“sia ricavabile dalle ragioni per cui il decreto 28 maggio 2024 del Tribunale di Ferrara ha revocato l'apertura della procedura di concordato (o, il che è lo stesso, nel non considerare quale dovrebbe essere, invece, l'effetto, sulle valutazioni che si vanno a compiere in questo giudizio, della sentenza della Corte d'appello n. 423/2024, del 27 febbraio 2024)”*.

Si prospetta una lettura per cui l'esame delle ragioni del provvedimento di revoca – non impugnato – ai fini di verificare l'inadempimento implicherebbe di per sé uno svuotamento degli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bologna.

La difesa del dott. Pt_1 conduce il suo ragionamento – disegnato quasi “in replica” al decreto n. 339/2025 di questo Tribunale reso in data 8/4/2025 relativamente alla posizione di altro professionista, che certamente costituisce un precedente per la trattazione di quei profili che si presentano omogenei, ma non un provvedimento che si intende *“trasporre meccanicamente”*, come ipotizza parte ricorrente a pag. 4 delle note conclusive, essendo le difese di contenuto non identico – su due presupposti che devono ritenersi errati.

Nella memoria, retoricamente la difesa di parte ricorrente si chiede *“che valore abbia quella pronuncia, laddove la Corte d'appello ha ribadito che non vi può essere sovrapposibilità tra sindacato in sede di apertura (o, in questo caso, in sede di revoca) e sindacato in sede di omologa, dal momento che le ragioni utilizzate come ostative della procedibilità del concordato da parte del Tribunale di Ferrara in realtà avrebbero dovuto essere esaminate solo successivamente alla sottoposizione alla votazione da parte dei creditori”*.

È vero che il Collegio, nel proprio precedente, ha ritenuto di preferire una interpretazione che apre uno spazio maggiore al sindacato del Tribunale anche nella fase di ammissione della proposta, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna. Tale assunto muove dal presupposto che il professionista non sia semplicemente tenuto a presentare una proposta che corrisponda *“allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti”* essendo il vaglio sul suo contenuto rinviato alla fase dell'omologazione, ma che la diligenza dovuta attenga alla garanzia di superamento anche di un vaglio in ordine alla *‘ritualità della proposta’*, da riferirsi non alla mera regolarità procedimentale, ma anche alla cd. *legittimità sostanziale*, che comprende anche il controllo sulla sussistenza dei requisiti fondamentali di accesso al concordato (in tal senso, la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale di Roma, 24/10/2023 in *DeJure*; Tribunale di Milano, 11/5/2023 in *ilcaso.it*; Tribunale di Bologna, 5/12/2023, in Banca dati di merito, che espressamente ha esteso il controllo *“al rispetto*

dell'ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza").

Questa considerazione teorica, pur non condividendo l'opzione interpretativa della Corte, non produce alcuna contraddizione.

Il fatto che la Corte abbia escluso la possibilità di effettuare certe valutazioni in sede di apertura non implica la loro esclusione anche in fase di revoca, dal momento che i presupposti della revoca sono individuati dall'art. 106 C.C.I.I. ed è sulla base di questa norma che il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza, con provvedimento passato in giudicato. Ciò che si vuol dire è che la presa d'atto di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Bologna in ordine al fatto che, in ragione dell'interpretazione seguita, quelle carenze non potessero essere valutate in fase di ammissione non implica dover obliterare un dato di fatto, ossia che esse esistevano fin dall'inizio.

Sintetizzando con un esempio: anche ritenendo che la mancanza di garanzie offerte dall'affittuaria **CP_4** sia, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Bologna, un dato non rilevabile in sede di ammissione, questo dato resta un dato esistente fin dal principio e questa sua *esistenza come fatto storico* può essere senz'altro considerato al fine di valutare se i professionisti, incluso il dott.

Pt_1 abbiano correttamente adempiuto al loro mandato.

Ed in proposito è errato dare per scontato *"che la Corte d'appello, ritenendo necessario che si arrivasse all'omologazione, ha evidentemente escluso che vi fossero carenze genetiche del piano e della proposta suscettibili di essere valorizzate prima e indipendentemente dal giudizio espresso dai creditori"* (così la memoria di parte opponente).

Invero, la Corte d'Appello di Bologna non ha statuito la *necessità* che si arrivasse all'omologazione, per la semplice ragione ciò contrasterebbe con l'art. 106 C.C.I.I., che prevede la possibilità di revoca, sussistendone i presupposti, anche prima dell'omologazione e non ha neppure escluso che quelle carenze sussistessero in fatto, essendosi limitata a statuire che non potessero essere valutate in sede di ammissione.

3.2. Inquadramento generale dell'eccezione di inadempimento

Sulla base di questa premessa onde vagliare compiutamente le ragioni poste alla base dell'eccezione d'inadempimento sollevate dalla curatela, occorrono alcune ulteriori considerazioni.

In via generale, sul professionista che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe, a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione, l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisi e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale.

La disciplina è stata puntualmente ricostruita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 42093 del 31/12/2021: sulla premessa che il curatore è (il solo) legittimato a eccepire, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., che il prestatore d'opera intellettuale ha causalmente contribuito all'allestimento di un concordato in realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d'impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura - in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, del suo credito per compensi essendosi interrotto il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa – le Sezioni Unite hanno chiarito la disciplina dell'onere della prova.

Il supremo consesso ha spiegato, nella motivazione di tale pronuncia, che *“il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass. 14050/2021) o l'incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass. 7974/2018); per contro, a carico del professionista al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisi e imprevedibili dell'evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento”*.

Dunque, il curatore ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione; di contro, sul professionista ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento oppure l'imputazione a fattori estranei alla sua sfera di condotta della cessazione anticipata della procedura.

Il riparto dell'onere probatorio fatto proprio dalle Sezioni Unite prende, dunque, le mosse dai principi generali dell'art. 1218 e 1176 c.c., che delineano un modello astratto di condotta caratterizzato da un adeguato sforzo tecnico e dall'impiego delle energie e dei mezzi normalmente

ed obiettivamente necessari in relazione alla natura dell'attività esercitata, adeguandosi quindi allo "standard" professionale della categoria, incombendo comunque sul medesimo professionista l'onere di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.

È vero, come sottolinea l'opponente, che le obbligazioni inerenti l'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato (e ciò in ragione del fatto che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo: si vedano sul punto le considerazioni a pag. 23 del ricorso), ma è altrettanto vero che l'attività resa dal professionista deve comunque essere *idonea* a raggiungere quel risultato.

Nella motivazione della medesima sentenza – pur resa in proposito di attestazione – viene affermato il principio per cui *"il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, non possa invocare, a fondamento del credito, la mera ammissione del debitore che lo ha designato (poi dichiarato fallito) alla procedura concordataria [...] non costituendo - a questi fini - il decreto emesso dal tribunale L. Fall., ex art. 163, comma 1, approvazione della relazione, nè un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista"*.

L'ammissione della procedura – avvenuta qui all'esito della pronuncia della Corte d'Appello di Bologna – secondo la ricostruzione che si evince dalla pronuncia a Sezioni Unite, non è in sé decisiva, posto che ciò che l'art. 2236 c.c. sanziona secondo un parametro meno rigoroso è l'errore tecnico, almeno nelle ipotesi in cui la perizia richiesta dalla prestazione sia superiore al livello medio corrente nell'attività professionale esercitata dal debitore: si evidenzia come *"la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell'apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media"* (su questo punto la pronuncia delle Sezioni Unite riprende un orientamento già espresso in precedenza: cfr. Cass. 10752/2018).

Occorre quindi verificare se, per effetto delle carenze del piano indicate nella pronuncia di revoca, considerate nella loro esistenza quali *fatti*, l'esecuzione della prestazione professionale del dott.

Pt_1 pur accertata nella sua esecuzione, risulti in una qualche efficace relazione strumentale con l'utilità propria del concordato preventivo, quale strumento di risoluzione della crisi.

Ciò che deve valutarsi, in relazione all'adempimento, è se la prestazione, espletata anteriormente e posteriormente alla domanda concordataria, sia stata coerente finalità proprie della procedura, contribuendo alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa: come argomentato dalla citata giurisprudenza di legittimità, l'ammissione del concordato non prova *ipso iure* l'adempimento, che va parametrato alla prova, da parte del professionista, di aver contribuito alla redazione di una proposta avente caratteristiche tali da assolvere al suo scopo istituzionale, ossia permettere ai creditori di esprimersi sulla stessa.

Anche sul punto, l'opponente estende oltremodo il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, giungendo a sostenere, nelle note conclusive che *“per effetto della revoca si è impedito che i creditori si esprimessero sulla proposta, dando per scontato che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che aveva prescritto di seguire la strada dell'omologazione, evidentemente presupponendo che la votazione, invece, si dovesse svolgere – vi fosse una carenza di informazione ostativa alla prosecuzione della procedura”*.

La Corte d'Appello di Bologna non ha *prescritto* che la votazione si dovesse svolgere, ma si è limitata a statuire che il concordato dovesse essere ammesso: una volta ammesso, il procedimento si svolge secondo le norme che disciplinano tale strumento, ivi incluse quelle sulla revoca.

Considerato che la revoca è avvenuta ed è avvenuta per le ragioni indicate nel relativo decreto, non impugnato, l'adempimento del dott. *Pt_1* può e deve essere valutato considerando che lo scopo di una proposta di concordato non può individuarsi solo nell'idoneità a determinare l'*ammissione* della *Controparte_1* alla procedura di concordato preventivo (come avvenuto a seguito del reclamo davanti alla Corte d'Appello di Bologna), ma necessariamente anche nella sua effettiva possibilità, per averne le caratteristiche normativamente previste, ad essere sottoposta al voto dei creditori.

Dunque, quand'anche, accedendo alla tesi interpretativa prescelta dalla Corte d'Appello, si consideri che in fase di ammissione il Tribunale non possa sindacare certe carenze pur incidenti sulla fattibilità del piano, la prestazione del professionista va comunque vagliata considerando quelle carenze, posto il contenuto della prestazione cui il professionista si obbliga. Pertanto, un'attività del professionista caratterizzata da carenze incidenti sulla struttura del piano ha come conseguenza - in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte – il riconoscimento dell'inadempimento agli obblighi di diligenza posti dal codice civile, la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la conseguente esclusione del suo credito dallo stato passivo.

Va premesso che – ricostruita nei termini di cui sopra la prestazione dovuta da chi assista una società nella predisposizione di uno strumento complesso di regolazione della crisi quale è il concordato preventivo – deve ritenersi imposto al professionista un puntuale obbligo di informare il cliente, in modo completo e veritiero, in ordine ai rischi e alle eventuali chance di successo/insuccesso della procedura.

Tale obbligo implica la valutazione di tutti gli elementi utili al compimento di una scelta consapevole dello strumento da azionare, compresa quindi la rappresentazione di circostanze oggettive, che risultino ostative rispetto all’obiettivo proprio dello strumento di risoluzione eventualmente individuato.

Se, infatti, l’assenza dei presupposti per predisporre una proposta concordataria dotata di fattibilità e conforme alle norme è un dato fattuale, la cui modifica non rientra necessariamente nella disponibilità del professionista, come correttamente rileva il dott. *Pt_1* per restare sull’esempio delle garanzie di adempimento delle obbligazioni assunte da *CP_4* (si veda par. 3.2 pag. 5 del ricorso), la presa d’atto di tale condizione di fatto dovrebbe indurre a desistere dal perseguire la strada del concordato preventivo, consigliando eventualmente al debitore di optare per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. L’esempio è stato scelto con riferimento ad una questione certamente rientrante nell’incarico conferito al dott. *Pt_1* come da nota 2 della domanda di ammissione al passivo (*“Assistenza nella gestione dei rapporti tra *CP_4* e SOCIETÀ con particolare riferimento alle verifiche di applicazione dei contratti (di affitto di ramo d’azienda e correlati, in particolare l’estimatorio)”*).

Viene però a questo punto in rilievo il problema dell’individuazione di quale sia l’incarico conferito al dott. *Pt_1*

3.3. L’oggetto dell’incarico conferito al dott. *Pt_1*

Il titolo della pretesa creditoria viene indicato, nella domanda di ammissione, nell’*“incarico di assistenza e consulenza a favore della società per la presentazione di un ricorso per concordato preventivo ai sensi dell’art. 44, comma 1 del C.C.I.A.A.”* e l’attività espletata viene analiticamente illustrata nella nota 1); a pag. 3 viene poi dato conto dello svolgimento di un *“incarico di assistenza e consulenza a favore della società in ordine al deposito di un piano redatto ex art. 87 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contenente una proposta transattiva che definisse il rapporto in potenza debitorio nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria per tutti gli accertamenti dedotti in giudizio”*. Nell’indicare alla nota 2) come espletata l’attività di consulenza relativa alla

predisposizione del piano per ammissione alla procedura di concordato e dell'assistenza nel corso della procedura e dato conto della gestione dei rapporti con la CP_4 nei termini già esplicitati.

Quanto alla *misura* e al *ruolo*, il dott. Pt_1 sempre nella domanda di ammissione precisa che *“nell'intento di offrire un ulteriore contributo a beneficio delle posizioni creditorie che seguono al privilegio di cui all'art 2751 bis, n. 2, c.c. il Collegio professionale del quale l'istante è stato componente ha ridotto l'importo minimo indicato disponendosi a considerare tacitato il corrispettivo maturato con il versamento di euro 660.000,00, oltre accessori di legge, suddiviso, come detto, in tre quote uguali.”*

La domanda che il dott. Pt_1 presenta è infatti speculare a quelle presentate dal dott. CP_6

[...] e dalla rag. Persona_1 : i tre professionisti danno tutti conto di far parte di un *“collegio”*, struttura organizzativa tipicamente caratterizzata dalla posizione di parità dei membri, e che il loro apporto all'attività è stato paritetico, tanto che chiedono il riconoscimento di un compenso unico, che chiedono di suddividere in parti uguali.

La medesima esposizione degli incarichi ricevuti e dell'attività espletata è contenuta nel ricorso per opinamento (doc. 02B01 sub B.02.01 di parte ricorrente) ed anche il ricorso in opposizione allo stato passivo è calibrato mediante il completo rinvio dei titoli di cui alla domanda.

Nella memoria conclusiva, invece, il titolo della pretesa del dott. Pt_1 viene completamente ridisegnato, esponendo che la posizione del dott. Pt_1 (nonché della rag. Per_1) si possa *“ascrivere – se si volesse utilizzare il lessico giuslavoristico - a quella di un “impiegato esecutivo” o “d'ordine”, con svolgimento di un'attività essenzialmente operativa”*.

Da questa considerazione, la difesa dell'opponente fa discendere l'impossibilità di imputare al dott. Pt_1 gli errori di “concezione” del piano e della proposta, che evidentemente egli non ha concorso a ideare ed elaborare, ed un omesso controllo sulle attività di altri professionisti.

Trattasi di una inammissibile modifica della domanda, posto che il dott. Pt_1 ha richiesto un compenso quale membro di un collegio di professionisti, per poi qualificarsi come impiegato d'ordine. Peraltro, anche a voler seguire questa nuova inammissibile prospettazione, difetterebbe l'individuazione del soggetto che impartiva gli ordini che il dott. Pt_1 si limitava ad eseguire: se fosse il dott. Pt_2 membro *senior* dello studio in cui era inserito l'opponente, non si vedrebbe la ragione per cui un *“impiegato esecutivo”* del professionista incaricato dovrebbe essere pagato dalla Controparte_1 se invece ad impartire gli ordini fosse un non precisato soggetto riconducibile alla debitrice, resterebbe non individuato il titolo di tale rapporto, a fronte peraltro di una lapalissiana eccessività del compenso – di fronte alla quale la curatela non si è potuta

difendere, pur avendola rilevata, in ragione dell'inammissibile mutamento di prospettazione – quantificato in euro 330.000,00 per lo svolgimento di mansioni esecutive per circa un anno.

Esclusa l'ammissibilità di una simile prospettazione, la posizione del dott. *Pt_1* va vagliata tenuto conto dell'attività svolta, per come esposta nella domanda di ammissione, ossia quello di un dottore commercialista, inserito nel gruppo di professionisti che assistevano la *Controparte_1* peraltro sin dalla fase in cui pendeva la domanda prenotativa poi revocata (in relazione alla quale è stato infatti ammesso al passivo) e che ha poi seguito (e richiesto il compenso) in relazione a tutta la fase della domanda di concordato cd. pieno, presentata il 28/6/2023, fino a circa un mese dalla revoca.

Al di là, quindi, del ruolo svolto dal dott. *Pt_1* e della sua specifica professionalità, va rilevato che, nel momento in cui un professionista accetta di inserirsi nell'ambito di un'attività (in sé rivolta ad uno scopo preciso, quale è quello sopra ricostruito) svolta da un gruppo di professionisti, si assume un obbligo di diligenza che concerne non solo le specifiche attività a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Nella specie, il professionista ambito commerciale nell'ambito di un concordato preventivo ha senz'altro l'obbligo di garantire anzitutto la valutazione delle questioni di sostenibilità economica della continuità indiretta su cui il piano si fondava, di curarsi che la situazione patrimoniale fosse rappresentata correttamente, ma anche di segnalare – al debitore e agli altri professionisti – le eventuali necessità di approfondimento, modifica ed anche integrale revisione connesse a tutti gli aspetti dell'attività, anche quelli non precipuamente economici.

Solo a chiusura della questione della valutazione dell'adempimento in relazione ad una prestazione inserita nell'ambito di un'attività, gestita dagli amministratori della *CP_1* [...] attraverso un pool di professionisti, peraltro "a geometrie variabili", ossia integrato – a seconda delle fasi – da professionalità in parte omogenee e in parte diversificate, vale la pena segnalare che sulla correttezza dell'adempimento del professionista avrebbe forse potuto incidere la verifica di carenze afferenti tutte ad un unico settore, a cui il dott. *Pt_1* fosse estraneo, ma così non è essendo anzi documentate le carenze del piano proprio sotto il profilo degli aspetti patrimoniali e contabili.

Come si vedrà nei paragrafi successivi, un primo "blocco" di condotte che integrano l'inadempimento attiene a carenze del piano sotto il profilo della valutazione di elementi, comunque anche di fattibilità economica, riferiti alla predisposizione di un piano con la caratteristiche della continuità indiretta e dell'assenza di alcuni elementi essenziali previsti dalla

disciplina (artt. 87 e 88 C.C.I.A.A.); un secondo blocco di condotte attiene ad aspetti connessi alla rappresentazione della situazione patrimoniale, da ritenersi di competenza proprio dell'area di specializzazione del dott. **Pt_1**

3.4. La gestione della continuità indiretta.

Il primo tema attiene alla modalità con cui, nel piano presentato dalla **Controparte_1** è stato gestito il rapporto con la società affittuaria del ramo di azienda, che avrebbe dovuto realizzare la continuità aziendale indiretta, su cui si fondava il piano.

Sotto questo profilo, va anzitutto precisato che trattasi di un aspetto specificamente oggetto dell'incarico conferito al dott. **Pt_1** il quale nella propria domanda di ammissione al passivo, spiega di avere fornito *“consulenza e assistenza nel rapporto con gli esponenti e il professionista di **CP_4** (presentata dal legale rappresentante della società come valida e leale controparte alla quale affidare l'esercizio dell'impresa, per attuare la continuità gestionale indiretta) approdante ad un quadro negoziale indissolubilmente funzionale al progetto di composizione negoziale della crisi. [...] In tale quadro negoziale, erano posti come essenziali corollari a favore della Affittuaria Conduttrice: a) la disponibilità del monte delle scorte nel proprio magazzino e in quelli doganali e viaggianti, in forza di accordo estimatorio ex art. 1556 e seguenti del Cod. Civ.; b) la disponibilità del complesso immobiliare, sede attrezzata in termini strumentali e logistici dell'azienda, favorita attraverso un'opera di decisivo patronage della Affittuaria/Conduttrice presso la società proprietaria S.I.A. – Società Immobiliare Alberazza s.r.l. (in assenza del quale insieme di garanzie atipiche, qualsivoglia autonoma prospettazione di **CP_4** non avrebbe ricevuto ascolto da parte della detta Titolare del complesso immobiliare)”*.

Dunque, il dott. **Pt_1** ha richiesto un compenso specificamente riferito al fatto di essersi occupato dei rapporti con l'affittuaria **CP_4** e, specificamente, della gestione delle scorte di magazzino, per le quali era stato stipulato un contratto estimatorio.

La Curatela ha contestato l'inadempimento per avere il professionista omissivo di considerare la necessità del rilascio, da parte di **CP_4** di una garanzia per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto estimatorio concluso il 5/1/2023 (cfr. punto i) delle condotte elencate nel decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo).

Nell'opposizione, il dott. **Pt_1** espone come tale carenza non sia frutto di un errore imputabile ai professionisti, trattandosi di questione già discussa nell'ambito del concordato in bianco ed oggetto di una trattativa tra la **Controparte_1** e la **CP_4** che non era pervenuta ad esito positivo.

Ampliando quanto già riferito nel ricorso (cfr. pag. 5), in merito al fatto che i professionisti avevano correttamente richiesto la garanzia, nelle note conclusive, la difesa del dott. **Parte_1** puntualizza che, sebbene il rilascio di una garanzia rafforzi l'obbligazione assunta da un affittuario, all'opposto la sua mancanza non è elemento ostativo alla presentazione della domanda, trattandosi di questione da sottoporre ai creditori e sulla quale il debitore ha piena discrezionalità, trattandosi di una scelta imprenditoriale da compiere sulla base di un criterio di tipo prognostico: sul punto, la difesa del dott. **Pt_1** evidenzia la contraddittorietà insita nel già citato decreto dell'8/4/2025, in quanto sarebbe stato attribuito rilievo ad elementi di valutazione, sopravvenuti rispetto alla domanda.

Ribadendo che la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento sotto questo profilo va vagliata non nell'ottica di imputare al professionista la mancanza in sé della garanzia, ma l'erroneità della valutazione circa la fattibilità di un piano che non la prevedesse, si chiarisce il punto relativo al parametro di questa valutazione.

La premessa è che l'attuazione del piano concordatario era totalmente dipendente dal pagamento, da parte della affittuaria **CP_4** delle merci che costituivano il magazzino, valutate in complessivi euro 14.520.654,00 in forza del contratto estimatorio stipulato.

Come ricostruito nel provvedimento di revoca del 28/05/2024, questa scelta non può che valutarsi come errata sotto il profilo della fattibilità, perché fondata su un errato calcolo dei rischi connessi al fatto di collegare totalmente l'esecuzione del piano all'adempimento di una obbligazione da parte di un terzo, soprascedendo sull'assenza di garanzie. Di qui il concetto di imprudenza e di qui la considerazione che non si tratta di una valutazione dei rischi totalmente astratta, essendosi poi verificata proprio l'evenienza peggiore. Infatti, la **CP_4** ha maturato nei confronti della [...] **CP_1** un debito di 3.948.633,06 euro per merci prelevate in forza del contratto estimatorio, oggetto di un decreto ingiuntivo; a fronte di tale iniziativa, in data 12/03/2024 la **CP_4** ha depositato domanda di accesso alla composizione con richiesta di misure protettive.

È vero che tali fatti sono sopravvenuti, ma è anche vero che trattasi di evenienze la cui considerazione rientra nell'alveo delle valutazioni da operarsi in fase di predisposizione di un piano che lega proprio alla continuità indiretta il soddisfacimento dei creditori, posto che la presenza di una garanzia da escutere avrebbe preservato la fattibilità del piano al riparo dalle vicende economiche di **CP_4**

Non si tratta qui di introdurre un requisito che non c'è nella norma, come evidenzia il ricorrente dott. **Pt_1** nelle note conclusive, perché la valutazione di cui si è evidenziata l'omissione è fondata

su elementi specifici, cioè riferiti al piano proposto da *Controparte_1* e non ad ogni piano. In particolare, che la mancata concessione della garanzia mettesse a rischio la fattibilità del piano doveva essere valutato considerando aspetti del tutto specifici che il piano era interamente basato sui flussi finanziari di *CP_4* e che l'affittuaria - il cui bilancio al 31/12/2021, quindi il più recente conoscibile all'epoca dei fatti, riportava un capitale sociale di appena euro 44.000, un patrimonio netto inferiore a euro 100.000 e un fatturato annuale di euro 1.400.000 (pari a circa 1/10 del corrispettivo totale del contratto estimatorio), e la cui forza lavoro era costituita da un solo dipendente (doc. 7 ter e 7 quater della curatela) - era sottodimensionata rispetto all'obbligazione assunta, relativa al pagamento del corrispettivo delle scorte di magazzino.

Non si tratta di prevedere il futuro: posto che una quota di rischio di inadempimento c'è sempre, nella specie la difesa del dott. *Pt_1* non chiarisce sulla base di quali valutazioni, di natura economica, il professionista assistito aveva ritenuto che un'impresa con le caratteristiche dette avrebbe potuto fare fronte a pagamenti da effettuarsi in favore della *CP_1* per quasi 20 milioni di euro.

Neppure la difesa per cui i professionisti sarebbero adempienti perché i creditori erano informati dell'assenza di garanzie, coglie nel segno.

Al di là del fatto che, come correttamente rileva la curatela, alla pag. 14, nota 9, del piano, si allude ad accordi in corso fra le parti in merito alla costituzione della garanzia, pur non essendovene, il punto sta nel fatto che il problema di garantire che il piano fosse fattibile era un problema pienamente afferente all'oggetto dell'incarico conferito ai professionisti: un concordato *deve* assicurare (è la sua causa concreta) il soddisfacimento parziale dei creditori.

Indipendentemente dalle scelte della *Controparte_1* e della fumosa informativa data ai creditori, i professionisti non avrebbero dovuto eludere il nodo (giuridico ed economico/contabile) circa cosa sarebbe successo nello scenario – peraltro tutt'altro che ipotetico alla luce dei dati di bilancio dell'affittuaria - in cui quest'ultima avesse smesso di adempiere alle obbligazioni previste dal contratto estimatorio, facendo venir meno una fondamentale posta attiva su cui si reggeva il piano. La ponderazione di tale eventualità assume valore ancor più decisivo, se si pensa che l'ulteriore provvista che il piano prevedeva di mettere a disposizione dei creditori era, come sottolineato anche nel provvedimento di revoca, costituita dall'offerta di acquisto della azienda per la somma di euro 2.800.000, offerta a sua volta priva di garanzia e resa inaffidabile dalla sopravvenuta situazione di crisi della *CP_4*

Rimanendo sul tema delle modalità di gestione della continuità indiretta, un ulteriore profilo – contestato dalla curatela e recepito nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo (cfr. punto iii) – attiene alla gestione della locazione dell’immobile in cui l’impresa veniva esercitata. Si contesta al professionista di non avere considerato che la risoluzione del rapporto locativo tra *S.I.A. – Società Immobiliare Alberazza s.r.l.* e *Controparte_1* avente ad oggetto l’immobile aziendale, e la contestuale concessione in locazione da parte di *S.I.A. s.r.l.* dell’immobile stesso in favore di *CP_4* avrebbe reso impossibile l’applicazione della regola della competitività in relazione alla cessione dell’azienda.

Come si è visto all’inizio di questo paragrafo, anche su questo aspetto, il dott. *Pt_1* sostiene di aver svolto attività di consulenza in favore della *Controparte_1* in relazione alla quale richiede un compenso.

La disciplina delle offerte concorrenti oggi trasfusa nell’art. 91 C.C.I.I. implica che, nelle procedure concordatarie connotate da proposte che prevedano il trasferimento di *asset* a soggetti già individuati, al fine di garantire la congruità delle offerte rispetto al valore dei cespiti, si dia corso ad un procedimento diretto a ricercare offerte migliorative rispetto a quella inclusa nella proposta di concordato.

Trattasi di una disciplina che, in effetti, incide sull’autonomia negoziale del debitore, connotando in senso pubblicistico il concordato preventivo e la cui esperibilità deve in concreto essere garantita e – anche sotto questo profilo – i professionisti che assisteranno la *Controparte_1* avrebbero dovuto curarsi di renderla concretamente esperibile.

Non è in contestazione la circostanza che, prevedendo il contratto di affitto di azienda la proposta irrevocabile d’acquisto dell’azienda da parte di *CP_4* per il prezzo di euro 2.800.000,00, si dovesse dar luogo alla procedura di cui all’art. 91 C.C.I.I., quanto il fatto di non avere i professionisti redatto una proposta che rendesse attuabile la procedura competitiva prevista dalla norma. La scelta di risolvere il contratto di *rent to buy* che garantiva alla *Controparte_1* la disponibilità dell’immobile di proprietà della *S.I.A. s.r.l.* e la contestuale stipula di un separato contratto di locazione dell’immobile da parte della *CP_4* ha determinato la situazione per cui qualunque offerta ex art. 91 C.C.I.I. avrebbe scontato il dato dell’indisponibilità, per il terzo offerente, dell’immobile in cui l’azienda veniva esercitata, con verosimile preclusione a monte del meccanismo previsto dalla norma, per una incomparabilità delle offerte o, più probabilmente, per l’assenza di esse. E ciò in virtù di una carenza di interesse non fisiologica (per essere l’offerta della *CP_4* la più vantaggiosa sul mercato), ma patologica, ossia effetto della lapalissiana non

convenienza dell'investimento su un ramo di azienda, comprendente cespiti di acclarata intrasportabilità (lavorazione dell'acciaio) senza garanzia di poter esercitare l'attività ove tali cespiti si trovano.

Sul punto, il dott. *Pt_1* sostiene anzitutto la correttezza della scelta di risolvere il contratto di *rent to buy*: i presupposti di questa valutazione non trovano conferma nei documenti, non essendo vero che la durata del contratto era troppo breve, posto che era al 2026 né che fosse previsto un obbligo di acquisto, essendovi in realtà solo una facoltà concessa al conduttore.

Al di là della non correttezza della scelta di risolvere il contratto precedente, non è condivisibile il rilievo dell'opponente che assume che si sarebbe potuto dar corso alla procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I. in quanto, in relazione al contratto di locazione tra *CP_4* e *S.I.A. – Società Immobiliare Alberazza s.r.l.* si sarebbe comunque verificato il subentro dell'aggiudicatario perché parte del compendio aziendale che includerebbe i contratti che l'azienda ha in essere *“nel momento della aggiudicazione, e dunque con tutti i contratti in corso di esecuzione, a partire ovviamente da quello di locazione dell'immobile in cui l'azienda è esercitata”*.

La lettura appare semplicistica in quanto del contratto di locazione dell'immobile l'azienda aggiudicata *Controparte_1* non era parte, non potendosi ritenere automaticamente acquisito il contratto stipulato dall'affittuaria.

Sostanzialmente, il punto che lascia intatto il problema è che il subentro dell'aggiudicatario sarebbe stato esposto alla volontà di *CP_4* posto che anche il citato art. 36 l. 392/1978 stabilisce che è il conduttore, quindi *CP_4* che poteva sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, ma nel piano non è previsto alcun obbligo in capo a *CP_4* di prestare tale consenso, peraltro in favore del soggetto aggiudicatario, ossia del suo concorrente nella procedura competitiva.

Sotto questo profilo, la carenza *ab origine* del piano si palesa nell'essere la proposta non idonea a consentire lo svolgimento dell'iter procedimentale che la disciplina prevede, incluso il passaggio per le offerte concorrenti.

Dunque, non si tratta di far gravare sui professionisti il rischio collegato alle scelte imprenditoriali del debitore e di terzi, ma di valutare la sua prestazione nell'ottica della presentazione di una proposta che, in quanto fondata sulla continuità indiretta, doveva necessariamente consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I.

Va peraltro considerato che la *ratio* della previsione della procedura con offerte concorrenti è rintracciabile nell'obiettivo di garantire che il coinvolgimento di terzi si traduca in un miglioramento delle prospettive di soddisfazione dei creditori, determinandosi attraverso la competizione il prezzo di mercato dell'azienda. Ebbene, l'impossibilità di accedere al meccanismo delle offerte concorrenti non è qui una carenza solo formale, ma connota di gravità l'inadempimento se analizzata in connubio con un ulteriore profilo di incompletezza del piano (esaminato anche nel provvedimento di revoca), ossia l'assenza di una perizia sul valore di mercato dell'azienda (cfr. punto ii) dei profili elencati nello stato passivo).

Anche sotto questo profilo, il dott. *Pt_1* evidenzia che era allegata al piano la perizia del dott.

Per_3

La perizia a firma del dott. *Per_3* come sottolineato anche nel decreto di revoca del concordato, aveva ad oggetto il canone d'affitto e non il valore di liquidazione dell'azienda, essendo la sua vendita prevista comunque dal piano. Infatti, a prescindere dall'inattuabilità della procedura competitiva, resta il fatto che è stato presentato un piano recependo la proposta irrevocabile di acquisto della *CP_4* a 2.700.000,00 euro, senza alcun elemento prova circa il valore di liquidazione dell'azienda.

Non è un problema di "correttezza" del valore indicato nella perizia a firma del dott. *Per_3* correttezza che la difesa del dott. *Pt_1* pretende di confermare con il doc. 33 ossia la perizia, commissionata dalla curatela ai fini della procedura competitiva al dott. *Persona_4* che stima l'intero complesso in euro 2.870.000,00, valore ritenuto omogeneo a quello indicato dal dott.

Per_3

In disparte il tema che si ha un valore superiore nella nuova perizia, peraltro nel contesto di una procedura competitiva che si svolge due anni dopo e nell'ambito di una liquidazione giudiziale e non mentre l'azienda è ancora in esercizio, qui il punto non è quello della coincidenza, più o meno precisa, dei due valori.

Il punto è che la stima del valore di liquidazione, costituendo un requisito del piano ex art. 39 C.C.I.I., doveva essere documentato e non mediante un allegato di una perizia avente altro scopo.

Come sottolineato anche nel provvedimento di revoca, l'indicazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, è strumentale alla valutazione del corretto impiego delle regole di distribuzione contemplate dall'art. 84, commi 6 e 7, C.C.I.I. nonché alla comparazione tra la soluzione concordataria proposta dal debitore e l'alternativa liquidatoria.

L'indicazione di tale valore è espressamente prevista dall'art. 87 C.C.I.I. e l'assenza di un elaborato sul punto non appare surrogabile attraverso una perizia – quale quella a firma del dott. *Per_3* – redatta ad altri scopi. Al di là della puntualizzazione definitiva di cui al d.lgs. 13.9.2024 n. 136 ("Correttivo-ter", successivo al concordato *CP_1*, trattasi di un valore che individua l'attivo ricavabile dalla liquidazione, atomistica o in blocco, del patrimonio del debitore in caso di liquidazione giudiziale e che impone di considerare l'azienda, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 2019/1023, sia in una dimensione statica sia in una dinamica.

Invero, pur non essendo prevista, al di fuori dei casi contemplati dagli artt. 84, c. 5, e 88, c. 1, C.C.I.I. un'attestazione specifica da parte di un professionista indipendente, è necessario che il valore di liquidazione sia indicato nel piano e/o nella proposta di concordato, da cui deve risultare comunque in modo analitico come si sia pervenuti alla sua quantificazione.

L'assenza di una perizia e di una ricostruzione del valore di liquidazione costituisce una carenza del piano che incide sulla gravità dell'inadempimento dei professionisti che assistevano la [...]

CP_1 in quanto, unitamente alla costruzione giuridica del rapporto con *CP_4* pregiudica un efficace confronto tra l'alternativa concordataria (non garantita quanto al magazzino e non migliorabile in ottica competitiva) e quella liquidatoria (per l'assenza di una argomentata indicazione del valore di liquidazione): ed è proprio tale confronto, che culmina nel voto del ceto creditorio, che integra una delle funzioni principali che il professionista è tenuto a garantire attraverso la proposta che va a presentare.

Di qui la fondatezza, sotto questo profilo, dell'eccezione di inadempimento.

3.5. Le ulteriori carenze strutturali del piano

Sebbene alcune questioni afferiscano a problematiche più squisitamente giuridiche, anche in relazione ad alcune ulteriori riscontrate carenze strutturali del piano, che si vanno ad esporre, si rintracciano responsabilità specifiche del dott. *Pt_1* e non solo in quanto membro del team di professionisti che assisteva la *Controparte_1*

Sotto questo profilo, appare emblematico il rilievo concernente l'incompleta formazione delle classi dei creditori, per come disciplinata dall'art. 85 C.C.I.I. (cfr. punto ix) del decreto di formazione dello stato passivo).

Per quanto qui rileva, va premesso che, qualunque sia la tipologia di concordato, la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, secondo quanto previsto dal secondo comma della norma citata.

L'art. 85, comma 3, C.C.I.A.A. prescrive poi il classamento obbligatorio dei creditori nel concordato in continuità aziendale; a prescindere da qualche dubbio interpretativo soprattutto nella formulazione anteriore all'ultimo correttivo, vanno anzitutto inserite in una classe separata le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi. Il secondo periodo del medesimo comma prevede espressamente l'obbligo di classamento per i creditori muniti di prelazione nel caso in cui gli stessi divengono parti interessate dalla ristrutturazione e hanno diritto al voto).

Dunque, a norma dell'art. 109, comma 5, C.C.I.A.A., i creditori muniti di diritto di prelazione sono indifferenti al concordato in continuità aziendale, non devono essere classati e non votano, solo nell'ipotesi in cui siano soddisfatti integralmente in denaro, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Ne deriva che, se non ricorrono le suddette condizioni, i creditori muniti di diritto di prelazione devono essere obbligatoriamente classati e votano per l'intero proprio credito.

Inoltre, i creditori muniti di diritto di prelazione che sono soggetti al classamento obbligatorio, per la parte incapiente e degradata al chirografo, devono essere inseriti in una classe distinta: i creditori muniti di prelazione interessati dalla ristrutturazione, dunque, devono essere collocati in una classe per la quota capiente del loro credito e in una distinta classe per la parte incapiente.

Ebbene, la proposta presentata dalla Controparte_1 prevedeva due sole classi, quella dei chirografari per il titolo e quella dei privilegiati degradati in chirografo.

Contrariamente al disposto dell'art. 85 C.C.I.A.A. non è stata quindi prevista né la classe dei creditori garantita da privilegio ipotecario e soddisfatti oltre i termini di legge (nonostante il piano disponesse che il pagamento dei loro crediti *“potrà essere effettuato, integralmente, al momento della liquidazione del bene su cui insiste la garanzia reale, in un tempo massimo stimato di un anno dall'esperimento competitivo di vendita”*), né quella dei titolari di crediti tributari, pur non essendone previsto l'integrale pagamento.

Relativamente ai crediti dell'erario, l'opponente argomenta il mancato classamento sulla base di una interpretazione dell'art. 85 sulla disciplina del classamento dell'Erario nel concordato in continuità andrebbe *“letta in combinato disposto con l'art. 88, consentendosi che l'Erario fosse inserito in una classe separata per la sola parte non tacitata in base alla transazione fiscale”*.

Dalla lettura dell'art. 85 non si evince una differente indicazione delle classi obbligatorie tra concordato liquidatorio e con continuità né l'art. 88 esclude il classamento per i crediti oggetto di transazione fiscale.

Quanto al mancato classamento dei creditori ipotecari non soddisfatti entro 180 giorni, la difesa del dott. **Pt_1** non convince, limitandosi l'opposizione a richiamare la memoria depositata il 10 luglio 2023 nell'ambito della procedura concordataria.

In verità, la memoria non individua alcuna modifica del piano che testualmente prevedeva che il pagamento dei crediti ipotecari avrebbe potuto *“essere effettuato, integralmente, al momento della liquidazione del bene su cui insiste la garanzia reale, in un tempo massimo stimato di un anno dall'esperimento competitivo di vendita”*, limitandosi ad ipotizzare che *“nulla vieterebbe di soddisfare i creditori ipotecari attraverso l'alienazione degli immobili in un termine inferiore ai 180 giorni dall'omologazione”*.

È evidente come la mancata previsione di una classe obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 85 C.C.I.I. incida in maniera specifica sul diritto di voto, con riguardo all'autonomia di quella classe.

Di questo, il dott. **Pt_1** pare particolarmente consapevole, come si evince dall'e-mail inviata dallo stesso in data 1° maggio 2023 (doc. B.06.01 prodotto dall'opponente con la domanda di insinuazione al passivo) in cui lo stesso spiega che nel piano si è *“giustificata”* (termine che evoca una valutazione di convenienza) *“l'elaborazione di un'unica classe”* in quanto *“la questione [...] aprirebbe un'alea sul voto molto pericolosa”*.

Dunque il dott. **Pt_1** quale professionista incaricato dell'assistenza giuridica della **CP_1** [...] anche per quest'attività, come risulta anche dalla mail, avrebbe dovuto vigilare e garantire che il classamento – attività cruciale perché prevista dalla legge e strumentale al voto – avvenisse nel rispetto della norma, essendo ben conscio che la questione non è di carattere meramente formale. Incidendo sul riconoscimento dell'esercizio del diritto di voto come autonoma classe, infatti, tale carenza del piano è idonea a riverberare i suoi effetti sugli esiti del voto e l'approvazione del concordato, con la conseguenza che la non corretta formazione delle classi non può che incidere direttamente sulla validità della proposta, che il professionista aveva l'obbligo di garantire.

Ne consegue che il rispetto della norma sul classamento non può che essere considerato specifico oggetto dell'obbligazione assunta dal professionista che ha assistito la debitrice.

Al profilo da ultimo esaminato (quello del trattamento dei debiti fiscali) si riconnette l'altro dei profili afferenti all'inadeguatezza del piano con riguardo alle norme in tema di concordato, ossia quello del rispetto dell'art. 88 C.C.I.I. sulla transazione fiscale (punto viii) dello stato passivo).

L'art. 88 C.C.I.I. regola il trattamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e dei relativi accessori amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nell'ambito del concordato preventivo. Si tratta, dunque, di uno statuto obbligatorio destinato a trovare applicazione ogni qualvolta vi siano i suindicati crediti tributari o contributivi tra le passività da soddisfare con il concordato e il debitore ne proponga il pagamento parziale o anche solo dilazionato.

Il decreto di revoca del concordato preventivo ha evidenziato che la *Controparte_1* ha indicato in euro 15.500.000 la pretesa tributaria da prendersi in considerazione, offrendo il pagamento di euro 9.700.000, con degradazione in chirografo della differenza rispetto alla predetta somma.

A fronte del dato per cui gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, impugnati dalla *CP_1* ammontavano complessivamente ad euro 62.859.473,65 (secondo il certificato unico debiti tributari allegato al ricorso della *Controparte_1* per l'ammissione al concordato preventivo, doc. 10 fasc. parte resistente), l'indicazione non rispetta la previsione dell'art. 88 C.C.I.I.

La corretta rappresentazione dei crediti fiscali sia sotto il profilo numerico che del trattamento (nell'ambito della transazione) costituisce un requisito che doveva essere previsto *ab origine* nel piano e che si tratta di un'attività su cui il dott. *Pt_1* afferma di aver ricevuto uno specifico incarico. Nella domanda di ammissione al passivo si legge: *"Fase 2 nel primo ambito: incarico di assistenza e consulenza a favore della società in ordine al deposito di un piano redatto ex art. 87 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza contenente una proposta transattiva che definisse il rapporto in potenza debitorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per tutti gli accertamenti dedotti in giudizio"*.

Ciò posto, non vale ad escludere i profili di inadempimento la considerazione, fatta propria dalla difesa del dott. *Pt_1* per cui *"il creditore pubblico, che conosce quale è la sua pretesa, deve unicamente sapere quanto gli verrebbe offerto e quanto ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale"*.

In primo luogo, il piano deve garantire la conoscenza della situazione debitoria dell'impresa a tutti i creditori, non a ciascuno per il suo debito, incidendo sulle determinazioni in ordine al voto proprio la completa informazione su tutta l'esposizione.

In secondo luogo, l'assenza di indicazione specifica dei crediti dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei crediti contestati rende carente il piano, sotto il profilo dell'individuazione della proposta di transazione fiscale e della possibilità di valutare il presupposto previsto dall'art. 88 C.C.I.A.A., essendo previsto che il debitore possa proporre il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni gravati dal diritto di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.

Ebbene, il dott. *Pt_1* unitamente agli altri professionisti che assistevano la *Controparte_1* avrebbe dovuto rappresentare alla propria cliente la necessità di acquisire l'attestazione richiesta dalla norma, attestazione che – trattandosi di concordato preventivo in continuità - doveva avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

Trattasi di aspetti non trattati nell'attestazione allegata al piano della *Controparte_1* pur essendo vero che trattasi di documento affidato ad altro professionista, resta il punto centrale, ossia che – allorché si collochi la propria prestazione professionale nel contesto di un lavoro di *équipe* – ci si assume la responsabilità della coerenza dell'intero prodotto di quella prestazione, ossia la proposta di un piano concordatario idoneo alla causa che connota tale strumento di regolazione della crisi.

Proprio seguendo la prospettiva adottata dalla difesa del dott. *Pt_1* per cui ciò che rileva è che il piano fosse suscettibile di essere sottoposto al voto, si osserva come la necessità di una indicazione puntuale degli importi offerti a titolo transattivo in relazione a ciascun accertamento tributario è connessa alla disciplina dell'art. 88, sul c.d. *cram-down*: il potere del tribunale di omologare il concordato anche in mancanza dell'adesione del creditore pubblico rende particolarmente centrale la valutazione della non deteriorità della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, che deve tenere conto del trattamento offerto in relazione a ciascun credito privilegiato e chirografario.

La mancata compiuta indicazione dei crediti tributari si riverbera anche sotto un altro profilo, ossia quello della omessa previsione di un fondo rischi e di un accantonamento ex art. 90, d.p.r. 602/1973 (punto v) del decreto di esecutività dello stato passivo).

Come già esposto, la società debitrice non ha indicato, né nel piano, né nell'elenco nominativo dei creditori previsto dall'art. 39, comma 1, C.C.I.A.A., i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate a seguito

degli accertamenti tributari impugnati dalla *Controparte_1* e pari al momento della domanda ad euro 62.859.473,65.

Sebbene spettasse all'imprenditore la scelta circa il destino di tali debiti, non potendosi certamente attribuire ai professionisti la disponibilità dei diritti propri della società, ciò non toglie che invece spettava ai professionisti, e quindi anche al dott. *Pt_1* l'obbligo di declinare correttamente l'opzione dell'impresa all'interno di una proposta correttamente formulata.

Qualora, dunque, la *Controparte_1* avesse scelto di cristallizzare il debito fiscale oggetto del contenzioso tributario attraverso l'accesso agli strumenti dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale, i professionisti avrebbero dovuto predisporre correttamente la proposta ex art. 88 C.C.I.I. sulla base di questa cifra.

In caso di scelta invece di proporre comunque il pagamento falcidiato dei crediti fiscali con la transazione fiscale ma senza rinunciare a tutti o ad una parte dei contenziosi, i professionisti avrebbero dovuto predisporre il piano con accantonamenti, dovendosi tener conto – in maniera corretta e matematicamente valutabile dall'attestatore - del rischio di soccombenza.

Il principale argomento sul punto della difesa del dott. *Pt_1* è che l'art. 90 non potrebbe *"considerarsi ancora realmente operante, vista l'abrogazione delle norme della legge fallimentare in esso richiamate e l'impossibilità, in difetto della introduzione da parte del legislatore del Codice della crisi di qualsiasi norma di coordinamento con la previsione del d.p.r. 602/1973, di sostituire quel rinvio, in via di sola interpretazione, con quello a un testo normativo, il Codice, completamente differente nella struttura, nei suoi principi ispiratori e nelle sue regole operative"*.

In sostanza, il rinvio in questione andrebbe qualificato come un rinvio che trova il suo naturale limite nella perdurante vigenza del testo normativo a cui è riferito, seppure nel contenuto tempo per tempo vigente. Non appare dirimente qui la questione, di tecnica normativa, se tale rinvio sia da qualificarsi come "mobile" o "fisso".

Ciò che occorre vagliare è se il richiamo ad adempimenti previsti dalla legge fallimentare possa intendersi ora riferita a quelli previsti nel codice della crisi.

Appare al Tribunale che la risposta debba essere positiva, essendo gli adempimenti previsti dall'art. 90 pienamente corrispondenti a quelli previsti nel codice della crisi, per cui le norme della legge fallimentare hanno una disposizione corrispondente nella nuova disciplina, con la conseguenza che dal mancato raccordo dei richiami numerici non può trarsi la conclusione dell'abrogazione tacita di quelle disposizioni. Ciò in totale coerenza con le conclusioni cui sono giunti gli interpreti su diverse norme speciali non oggetto di coordinamento: si pensi al perdurante

richiamo dell'art. 78 d.lgs. 8/7/1999, n. 270, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza citato dalla curatela o al privilegio processuale del creditore fondiario di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituito ancora in vigore nonostante il perdurante riferimento al "fallimento", pacificamente esteso alla liquidazione giudiziale (ma addirittura anche alla liquidazione controllata: Cass. Civ., Sez. I, 19/08/2024, n. 22914).

Nel merito della questione, la doverosità dell'accantonamento nel caso di specie viene escluso dalla difesa del dott. **Pt_1** sulla base dell'assunto che il proponente il concordato scelga di addivenire ad una transazione fiscale, perché essa estinguerebbe tutte le pretese creditorie, facendo venir meno il presupposto stesso dell'accantonamento.

Ciò che rileva però è che, al momento della domanda, un accordo con l'Agenzia delle Entrate ancora non c'era; c'erano invece debiti contestati per 62.859.473,65 euro di cui nel piano non si dà conto e quindi viene in rilievo la condivisibile giurisprudenza citata dalla curatela, per cui, in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo *"il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità"* (Cass. Civ., Sez. I, 13/06/2018, n. 15414).

Ne deriva che la proposta ed il piano avrebbero dovuto contenere una indicazione completa dei crediti tributari e del loro *status*, ossia della volontà di predisporre una transazione fiscale che contemplasse o meno la rinuncia ai contenziosi; essendo poi, al momento della domanda, ancora pendenti i giudizi si sarebbe dovuto prevedere un accantonamento, tenuto anche conto che – secondo quanto indicato dalla curatela e non contestato dall'opponente – vi erano accertamenti confermati in grado di appello per complessivi euro 9.617.757,00, rispetto ai quali la valutazione prognostica in ordine alla sussistenza effettiva del credito tutt'altro che complessa ed opinabile, per cui la mancanza dell'accantonamento era macroscopicamente evidente per tutti i professionisti che, a qualunque titolo assistevano la **Controparte_1**

Concludendo sul punto, ciò che integra l'inadempimento dei professionisti non è riferito alla *scelta* (spettante all'imprenditore), ma alla *forma*: avere omesso di predisporre un piano che traducesse l'opzione sul destino dei crediti tributari fatta propria dalla debitrice in una prospettiva articolata entro i confini consentiti dall'ordinamento per la validità giuridica e fattibilità del piano e, nello

specifico, in ordine alla rappresentazione dei crediti tributari e al trattamento della transazione fiscale.

3.6. La rappresentazione della situazione patrimoniale

Analoghe considerazioni valgono in relazione ad altre carenze di “*rappresentazione*”, che caratterizzavano il piano presentato dalla *CP_1* *CP_1*

L’art. 87, comma 1, C.C.I.A.A., prescrive l’indicazione nel piano di una serie di informazioni utili a qualificare il debitore e quale sia la sua effettiva situazione; trattasi di indicazioni che rispondono ad una esigenza di trasparenza e che comprendono l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano, la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori, la descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova nonché l’indicazione delle strategie d’intervento.

Si inseriscono in questa norma anche gli obblighi di indicazione del valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale (punto vii), le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo (punto vi).

Proseguendo dunque nella ricostruzione del quadro di inadempimento addebitabile ai professionisti che hanno predisposto il piano e la proposta della *Controparte_1* va rilevato che la inattendibile rappresentazione dei debiti fiscali si inserisce in un quadro – evidenziato dal decreto di revoca ed ampiamente ricostruito nella comparsa di costituzione – di generale inattendibile rappresentazione della situazione patrimoniale, della cui verifica appare particolarmente responsabile un professionista dell’area economica quale è il dott. *Pt_1*

Sotto questo profilo, nel piano vengono esposti pagamenti di debiti prededucibili per euro 786.202,73 ed appostato al passivo un importo di euro 1.300.000,00 per compensi professionali.

Ciò che è stato rilevato dalla curatela è un profilo di incompletezza, posto che di entrambe le voci non viene indicata in dettaglio la causale né, quanto ai compensi professionali, vengono allegati preventivi.

Sul punto, la sezione B3.20 del piano, citata dalla difesa dott. *Pt_1* non indica il dettaglio dei crediti né indica quelli che sarebbero stati pagati nel giugno 2023 né il titolo alla base dell’indicazione di un fondo per spese professionali di euro 1.300.000, a fronte della presenza nel piano di spese professionali pagate e maturande per complessivi euro 3.255.440,59: è evidente

che la genericità dell'indicazione preclude una valutazione circa la giustificazione degli ulteriori importi.

Infine, non convince l'argomento per cui la genericità dell'indicazione sarebbe irrilevante, giacché *“nel caso di eventuale non integrale utilizzo degli importi indicati [...] avrebbe avuto l'effetto – positivo – di incrementare l'attivo utilizzabile per pagare i creditori diversi dai prededucibili”*: il senso della previsione di un accantonamento è quello di consentire una prognosi reale.

Questo aspetto di incompleta rappresentazione assume i connotati dell'inadempimento grave se lo si colloca nel quadro di una serie di altre carenze delle indicazioni previste dall'art. 87 C.C.I.A.A.

La prima attiene all'indicazione del valore di liquidazione del complesso aziendale in ipotesi di liquidazione giudiziale.

Vale la pena precisare che l'indicazione del valore di liquidazione è strumentale alla valutazione del corretto impiego delle nuove regole di distribuzione e ad effettuare una seria comparazione tra la soluzione concordataria proposta dal debitore e l'alternativa liquidatoria. Al di là della integrazione del correttivo del 2024, ciò che rilevava, già nella formulazione della norma vigente all'epoca della presentazione della domanda da parte della *Controparte_1* è che il piano deve indicare il valore di liquidazione, ossia l'attivo ricavabile dalla liquidazione e, secondo la prevalente interpretazione, la nozione era già interpretata come riferita alla liquidazione atomistica o in blocco, del patrimonio del debitore in caso di liquidazione giudiziale.

Sul debitore e, quindi, sul professionista che lo assiste, grava, *in primis*, un onere di indicare in modo analitico come si sia pervenuti ad indicare quel valore.

Nella specie, trattandosi di un concordato preventivo in continuità, il piano non doveva attestarsi sulla semplice indicazione del valore di liquidazione in prospettiva atomistica, ma, essendo l'azienda in esercizio, avrebbe dovuto prospettare altresì la possibilità, anche in ipotesi di liquidazione giudiziale, della cessione dell'azienda in pieno funzionamento, con la prosecuzione dell'affitto.

La difesa del dott. *Pt_1* spiega la ragione della scelta di indicare il valore nella sola prospettiva atomistica con la considerazione che non era possibile sapere con certezza quale sorte avrebbe avuto il rapporto d'affitto nella liquidazione giudiziale.

In disparte il fatto che era del tutto prevedibile il subentro della curatela in un contratto d'affitto, che garantiva il mantenimento in efficienza dell'azienda e l'incasso di un canone pari ad euro 190.000,00 annui (come infatti è avvenuto), va rilevato che comunque questo argomento non

viene speso nel piano, al fine di motivare la preferenza per la liquidazione atomistica dei beni costituenti l'azienda.

L'affermazione apodittica per cui *“in nessun caso i creditori sarebbero stati penalizzati nel concordato”* non centra il punto: è intuitivo che tale opzione privi il set informativo messo a disposizione dei creditori ai fini del voto di un dato di comparazione fondamentale, a maggior ragione aggravato da quanto da quanto segnalato dalla curatela anche in ordine al difetto di motivazione, evidenziato nel decreto di revoca, circa l'indicazione di alcuni valori, per esempio, quello delle scorte di magazzino, significativamente svalutate nella prospettiva liquidatoria, in assenza di analitica rappresentazione delle ragioni di tale svalutazione. Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa della curatela, il valore di liquidazione da determinarsi alla data della domanda di concordato, oltre a rappresentare il parametro di base per verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, assolve alla funzione di delimitare, nel concordato in continuità aziendale, il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo, ai sensi dell'art. 84, comma 6, C.C.I.A.A., per cui è irrilevante una valutazione meramente fattuale circa l'assenza di penalizzazioni per i creditori.

Oltre all'indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato, il piano deve indicare anche le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con specificazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero. La previsione normativa recepisce un orientamento giurisprudenziale emerso già nella vigenza della legge fallimentare, che esprimeva la necessità di una valutazione in ordine anche alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, quali componenti del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione alternativa al concordato.

La ragione di tale previsione è quella già ricordata, ossia la necessità di fornire ai creditori tutte le informazioni utili a decidere, con cognizione di causa, quale posizione assumere nei confronti della proposta e, quindi, anche quelle relative alla esistenza o meno di migliori possibilità di realizzo rispetto al concordato.

In buona sostanza, il piano deve dar conto di una verifica in ordine alla concreta esperibilità, anche sotto il profilo della convenienza o comunque della non antieconomicità e di una stima circa le possibilità di successo e la prognosi di utilità in termini di incremento della massa attiva, che dette azioni potrebbero apportare.

Pur potendosi in alcune ipotesi trattarsi di una operazione complessa, nel caso di specie, il par. 8.3 del piano che l'dott. *Pt_1* a fronte della contestazione, richiama nel proprio ricorso in opposizione, palesa delle carenze evidenti. Tale brevissimo paragrafo si limita a dal conto del fatto che *“al momento sono stati richiesti i pagamenti di tutti i crediti scaduti e l'eventuale mancato introito da parte degli stessi comporterà le medesime azioni, sia per la soluzione concordataria che per la soluzione liquidatoria”*, concludendo che *“non risultano fatti o accadimenti che possano giustificare l'attivazione di azioni risarcitorie e/o revocatorie e/o recuperatorie e/o di responsabilità di chiunque sia stato portatore di interessi o abbia ricoperto cariche nella *Controparte_1*”*.

Ebbene, la carenza del piano non sfugge, se si considera quanto rappresentato dai commissari nelle relazioni ex artt. 105 e 106 C.C.I.I. ed evidenziato anche dal Tribunale nel decreto di revoca, in ordine alla presenza di atti solutori ricevuti dalle banche nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di concordato, di pagamenti dei crediti professionali eseguiti dalla *CP_1* nel giugno 2023 per somme superiori al milione e mezzo di euro ed alla circostanza che la società risultava esposta anche per sanzioni fiscali, cui ricondurre eventuali ipotesi di responsabilità degli organi sociali.

In via generale, la difesa del dott. *Pt_1* sembra – a fronte della documentale carenza della trattazione di questo profilo nel piano – sostenere che tale aspetto non sia stato trattato per via della ritenuta infondatezza di tali azioni: trattasi di una prospettiva non condivisibile.

La disciplina impone l'indicazione di tali azioni e poi delle prospettive di realizzo, escludendosi che una valutazione a monte di infondatezza esoneri il debitore dall'indicazione, precludendo ai creditori proprio il vaglio circa la correttezza delle ragioni proposte.

Vale la pena poi segnalare che le valutazioni circa l'infondatezza delle azioni non appaiono decisive, perché ciò che si contesta ai professionisti è di avere omesso di indicare le azioni proponibili (cioè di indicare i pagamenti risultanti dalla contabilità nel periodo di riferimento: e in questo la carenza interessa precipuamente anche il team di professionisti dell'area contabile, come è il dott. *Pt_1*, non di averle erroneamente indicate come infondate. Per es., la difesa del ricorrente ipotizza che le azioni revocatorie dei pagamenti in favore delle banche sarebbero irrevocabili, non trattandosi di pagamenti ma di *“riscossione di crediti verso terzi ceduti nell'ambito di contratti di finanziamento autoliquidanti”*: ebbene, proprio la complessità della qualificazione – per esempio in punto di opponibilità alla procedura dei patti cessione e compensazione – avrebbe imposto di indicare le azioni, salvo poi esprimere una valutazione, sottoposta al giudizio dei creditori, circa le eventualmente negative prospettive di realizzo.

Trattasi insomma di dati documentali che andavano esplicitati e trattati, anche solo per escludere l'esperibilità di tali azioni, con la conseguenza che l'inadempimento addebitato al professionista che ha assistito la *Controparte_1* attiene presentazione di un quadro completo della situazione patrimoniale sotto questo profilo.

Vale la pena osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere in capo al professionista di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "*mala gestio*". (Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2022, n. 36319). In questa pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto di confermare la valutazione del Tribunale che, con apprezzamento di fatto non censurato, aveva motivato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento in relazione all'inattendibilità della situazione patrimoniale rappresentata.

Concludendo sul punto, l'inattendibilità del piano sotto il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale per come prevista dall'art. 87 C.C.I.I., relativamente sia all'attivo (azioni esperibili e valore di liquidazione) che al passivo (pagamenti prededucibili e debiti tributari) conduce valutare la condotta del ricorrente non rispondente al modello professionale richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera. Ed è sotto questo profilo che sulla condotta anche del dott. *Pt_1* si riverberano anche le carenze dell'attestazione (punto x), non sotto il profilo della responsabilità per tale atto, ma quale requisito specifico del piano.

Ebbene l'assenza di prova di non aver garantito – in particolare quale professionista con competenze specifiche in materia economica e commerciale – la presentazione di una situazione patrimoniale idonea a rendere possibile non solo l'ammissione alla procedura concordataria, ma anche l'espressione del voto dei creditori nell'ottica di una efficace valutazione dell'alternativa liquidatoria, interrompe il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa, inducendo a ritenere fondata l'eccezione d'inadempimento.

Venendo alle conclusioni, come chiarito dalla Suprema Corte, l'eccezione di inadempimento del professionista che abbia operato ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, *"è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sè e per sè considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato. Nel caso invece il giudice del merito abbia concretamente ritenuto inadempiente il suddetto professionista, in coerenza con l'eccezione sollevata dalla*

curatela, la relativa valutazione integra un giudizio di fatto, che se motivato resta insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ., Sez. VI - I, Ordinanza, 20/05/2022, n. 16445).

Dunque, la risoluzione per inadempimento del dott. **Pt_1** del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’assistenza finalizzata all’accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta induce a confermare l’esclusione del compenso per tale attività.

4. Consulenza nel giudizio di reclamo

Proseguendo nell’esame delle altre ragioni di opposizione, il dott. **Pt_1** contesta il decreto, laddove ha escluso la sussistenza della prova del conferimento di incarico per l’assistenza nel giudizio di reclamo avverso il diniego di apertura del concordato e l’attività successiva.

Secondo l’opponente, la prova sarebbe infatti costituita dalla del 28 aprile 2024, prodotta al doc. 197 e precedente all’apertura della liquidazione giudiziale che è avvenuta in data 28 maggio 2024, dalla quale emergerebbe come la Società avesse conferito al dott. **Pt_1** oltre che al dott. **Pt_2** e alla rag. **Per_1**, l’*“incarico di assistenza e consulenza a favore della **Controparte_1** per le attività preparatorie, prodromiche e di supporto al patrocinio aventi la Corte di Appello di Bologna – R.G. n. 1328/2023 avverso il decreto di inammissibilità del concordato preventivo ed R.G. n. 1332/2023 avverso la Sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale”, nonché l’“incarico di assistenza e consulenza a favore della **Controparte_1** per le attività successive ad esito dell’apertura del concordato preventivo”.*

A prescindere dal rilievo che la prova è riferita ad attività del tutto sovrapponibili a quelle dovute da professionisti che assistevano la **Controparte_1** nel concordato, va rielvato che il doc.17 è un documento dalla forma e dal contenuto peculiari.

Tramite questa missiva, il debitore prende atto della rinuncia al mandato professionale del dott. **Parte_1** della rag. **Persona_1** e del dott. **Controparte_6** e, successivamente, si diffonde in dieci pagine in cui ricapitola tutta l’attività svolta, senza alcuno scopo preciso.

Trattasi di un documento di cui la curatela ha contestato l’assenza di data certa ed, a fronte di tale eccezione, la difesa del dott. **Pt_1** nulla ha provato sul punto, posto che la *pec* neppure è prodotta in formato *.eml*, o in altro che ne consenta la verifica informatica della data d’invio.

Inoltre, non coglie nel segno l’argomento per cui quello contenuto nella *pec* non sarebbe un riconoscimento di diritti di terzi, sorti semmai per effetto dell’incarico professionale, ma una semplice ricognizione delle attività svolte in esecuzione di quello, per cui non sarebbe necessaria l’autorizzazione del Giudice delegato ex art. 94, comma 2, C.C.I.I., pure contestata dalla curatela.

In assenza di altra documentazione che provi il conferimento di tale incarico per questa fase – in cui peraltro la **CP_1** **CP_1** era assistita da professionisti ulteriori rispetto a quelli che l’avevano seguita in fase di redazione del concordato – quella scrittura ha proprio e necessariamente un valore ricognitivo di diritti di terzi, ossia i professionisti cui è indirizzata, che andava autorizzata ex art. 94, comma 2, C.C.I.I.

L’inopponibilità della scrittura per mancanza di data certa, ma anche il rilievo della mancata autorizzazione del giudice delegato per un atto che inevitabilmente avrebbe alterato il concorso dei creditori, induce a confermare l’esclusione del compenso dovuto per tale attività.

5. Il credito riferito alla prestazione che si assume svolta individualmente

Va infine trattato il profilo di opposizione relativo al rigetto della domanda relativa al credito per la consulenza e assistenza alla **CP_1** nel periodo dal 1 gennaio al 12 aprile 2024, relativamente al quale l’opponente deduce l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione, prestazione per cui il dott. **Pt_1** chiede un compenso individuale, non rientrando in quello richiesto congiuntamente al dott. **Pt_2** d alla rag. **Per_1** .

Non vi è l’omessa pronuncia, essendo chiaro dal riepilogo numerico dello stato passivo che il credito è stato escluso. Sebbene non sia effettivamente riportata, è evidente che il giudice delegato ha accolto l’eccezione dei curatori.

Nulla osta ad ogni modo alla valutazione da compiersi in questa fase, all’esito del contraddittorio. Quanto al conferimento dell’incarico, neanche il doc. 27 allo scopo prodotto è munito di data certa; ad ogni modo la documentazione dei docc. dai 28-32, che dovrebbe provare lo svolgimento dell’attività è piuttosto scarna quanto al fatto che mirerebbe a provare.

Per es. l’e-mail del 28 febbraio 2024 (doc. 28) prova l’inoltro da parte dell’avv. Bova al dott. **Pt_1** e alla rag. **Per_1** della documentazione contabile relativa al 2023 e 2024 ricevuta dai Curatori, ma non che essi abbiano effettivamente provveduto (nel mese che intercorre fino alla loro rinuncia) al fine di provvedere alla ricostruzione contabile del periodo della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo le mail ai docc. 29-31 provano scambi organizzativi e interlocuzioni con i commissari e il consulente del lavoro, ma non v’è prova che quell’attività sia stata effettivamente svolta e con quale corrispettivo, posto che il doc. 27 non è opponibile e che il doc. 32, ossia la pec inviata da **Tes_1** ai Curatori, con la quale il legale rappresentante della società conferma che *“per quanto concerne la tenuta della contabilità nel periodo di vostro interesse”* si era *“avvalso dello studio **Pt_2** fino alla data della remissione del loro mandato”* è del tutto generico e non

consente un'attività di ricostruzione delle prestazioni individualmente riconducibili al dott. **Pt_1** e del compenso dovuto.

6. Conclusioni e spese di lite.

Per le ragioni esposte, l'opposizione allo stato passivo proposta dal **dott. Pt_1** deve essere integralmente respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, della nota spese e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento calcolato sul valore del credito di cui è stata domandata l'ammissione (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisoria).

Secondo quanto di recente statuito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 48 del 02/01/2025), il giudice dell'opposizione allo stato passivo *"deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio"*.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando sull'opposizione ex art. 206 C.C.I.I., proposta da **Parte_1** nei confronti della **Controparte_7** così dispone:

- 1) Rigetta l'opposizione allo stato passivo;
- 2) dichiara tenuto e condanna il dott. **Parte_1** alla rifusione, in favore della *Liquidazione Giudiziale della Controparte_1* delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alla parte opponente di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto.

Si comunichi.

Ferrara, 16 luglio 2025

Il Presidente

dr. Mauro Martinelli